

N. R.G. 17024/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangioanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 17024/2019 promossa da:

[omissis], nata nella Repubblica Popolare Cinese, nata il [omissis],
(C.U.I. [omissis]), rappresentata e difesa dall'Avv. Cleo Maria Feoli;

-ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente l'11.03.2019 [omissis], cittadina della Repubblica Popolare Cinese, ha impugnato il provvedimento emesso il [omissis] 2018 e notificato il [omissis] 2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiata e di forme complementari di protezione, chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria o in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato: che era nata nella regione del Gansu, nel villaggio di [omissis], dove aveva sempre vissuto fino a giugno del 2013 per trasferirsi prima a [omissis] e successivamente a [omissis]; che non era sposata ed aveva tutti i familiari in vita; che aveva studiato sino alla prima superiore e aveva lavorato per un anno nel settore tessile e successivamente in un supermercato; che la sua famiglia, prima di iniziare a credere alla Chiesa di Dio Onnipotente nel [omissis] 2013, aveva seguito la religione cristiana tradizionale; che la Chiesa era stata fondata nel 1991 da una rivelazione del Dio e sul principio che Cristo, spirito che si è fatto carne, era arrivato tra noi; che l'intera sua famiglia era stata denunciata in quanto appartenente alla chiesa di Dio Onnipotente; che suo padre [omissis]era stato arrestato e condannato dalle autorità ad un anno e tre mesi di carcere; che a causa della persecuzione religiosa non sapeva dove si erano nascosti i genitori ed anche lei per cinque anni non era tornata a casa, costretta a trasferirsi da un posto all'altro; che era riuscita a sfuggire alle minacce del Governo cinese spostandosi continuamente e usando nomi fittizi sulla carta d'identità; che la sua abitazione ed il telefono erano



controllati dal Governo ed anche i parenti più lontani subivano tali controlli; che suo fratello e la nonna, poiché vivevano nel piccolo villaggio d'origine, venivano facilmente controllati e non potevano frequentare le riunioni; che a livello nazionale non era ricercata, ma a livello locale era inserita nel registro degli indagati in quanto appartenente alla chiesa di Dio Onnipotente, i cui fedeli si trovavano tutti nella sua stessa condizione; che aveva per questo lasciato la Cina il [omissis] 2018 ed era arrivata in Italia lo stesso giorno, riuscendo a lasciare il paese senza essere fermata alla frontiera perché era stata denunciata a livello locale e non nazionale.

La commissione territoriale ha ritenuto il racconto non credibile, in quanto incoerente e generico, e le circostanze riportate dalla ricorrente, quindi, non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ed escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 32 co 3 D-Lgs. 25/2008 come modificato dal Decreto legge n. 113 del 04.10.2018.

La ricorrente, nell'audizione innanzi alla Giudice, ha confermato quanto esposto innanzi alla Commissione territoriale ed ha precisato: che all'età di 21 anni si era trasferita a Lan Zhou per lavoro e per svolgere il ruolo di capogruppo di circa 5 persone, fedeli della chiesa di Dio Onnipotente; che nel 2017 il responsabile della comunità cui apparteneva era stato arrestato durante un incontro di preghiera con altri fedeli, al quale lei non era presente; che il nome della donna nella quale si sarebbe reincarnato Dio Onnipotente, indicato in Commissione, non era conosciuto né da lei né dai fedeli.

Ha depositato dichiarazione della Chiesa di Dio Onnipotente di Roma ove si attesta la sua appartenenza alla Chiesa.

Infine, nell'udienza del giorno 11.02.2020 è stata sentita in qualità di teste la presidente della Chiesa di Dio Onnipotente di Roma la quale ha confermato l'autenticità del timbro, della sua firma in calce e del contenuto della documentazione depositata in atti dalla quale si evince che la ricorrente è un membro attivo della filiale di Roma della Chiesa di Dio Onnipotente.

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri



istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

È altresì onere del giudice *“avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro”* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

L'impossibilità di manifestare liberamente la propria fede religiosa è uno dei cinque motivi che possono concorrere al riconoscimento dello status di rifugiato. Data la difficoltà di stabilire cosa integri una persecuzione per motivi religiosi, l'UNHCR si è premurato di specificare che la religione può assumere, singolarmente o collettivamente, diversi significati: a) religione come credenza (include tutte le concezioni teistiche, non teistiche e ateistiche); b) religione come identità (in tal caso, il richiedente può sentirsi membro di un gruppo di cui condivide credenze, tradizioni, etnia o nazionalità); c) religione come 'stile di vita' (la fede permea qualsiasi aspetto dell'attività umana, dal modo di vestire al rispetto di determinate festività o pratiche alimentari).

D'altra parte, la persecuzione religiosa può assumere diverse forme, come il divieto di appartenere a una comunità religiosa, di celebrare il culto in pubblico o in privato, di trasmettere o ricevere un'istruzione religiosa, l'adozione di gravi misure discriminatorie nei confronti di una determinata confessione e la conversione forzata.

Il racconto della richiedente, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale, appare coerente e privo di contraddizioni, inoltre trova riscontro nelle fonti internazionali più accreditate.

Infatti, la ricorrente ha motivato in modo convincente e circostanziato la sua adesione alla Chiesa di Dio Onnipotente, in quanto, appartenente sia lei che la sua famiglia da sempre alla religione cristiana tradizionale, è apparso plausibile che la notizia-rivelazione da parte di una consorella di nome [omissis] dell'avvenuto ritorno di Cristo abbia potuto suscitare prima interesse e poi adesione alla Chiesa nel marzo 2013, trattandosi di fatto non di una vera conversione ma di una evoluzione di quello che era il suo credo religioso tradizionale.

La ricorrente ha dimostrato di conoscere sia i riferimenti temporali che quelli fondanti la Chiesa, precisando che Zhao Weishan è uno dei rappresentanti più importanti che guidano la Chiesa e che questa è stata fondata nel 1991 *“ da una manifestazione del Dio, che si è fatto carne. Si fonda sul principio che Cristo è fra di noi, è già arrivato tra noi ... è uno spirito che si è fatto carne”*. Ha inoltre descritto in modo verosimile e coerente le modalità di riunioni tra fedeli, in gruppi da tre a cinque persone in case private, nonché il rito religioso, praticato con canti e recitazioni. Riguardo a chi aveva denunciato lei e la sua famiglia, la ricorrente ha chiarito che era stato un signore di nome [omissis] che aveva tradito il contatto religioso avuto precedentemente con il padre. Irrilevante l'osservazione della Commissione sulla presenza prolungata della ricorrente nella stessa città, che renderebbe poco credibile il timore di persecuzione manifestato dalla stessa, visto che Lanzhou e Xi'an sono due grandi città con oltre 3 milioni e mezzo di abitanti la prima ed oltre 8 milioni la seconda, idonee quindi a vivere clandestinamente, trasferendosi da un quartiere all'altro, come la stessa ha riferito nel corso dell'audizione.

In riferimento alla mancanza di atti persecutori concreti dedotta dalla Commissione, occorre rilevare che è la Commissione stessa a riconoscere che in Cina le persone aderenti alle fedi religiose non riconosciute dal governo vengono perseguitate, arrestate e costrette a vivere clandestinamente il loro credo religioso,



per cui è del tutto fondato, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il timore di persecuzione anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non abbia subito minacce o atti persecutori quali il carcere .

Del resto la messa sotto controllo del telefono e dell'abitazione per mezzo di telecamere (circostanza di cui la ricorrente ha onestamente riconosciuto di non essersene accorta personalmente) da parte delle autorità cinesi al fine di raccogliere prove utili per condannare, secondo le leggi dello Stato che prevedono il carcere, l'appartenenza della ricorrente e dei suoi familiari ad una religione non riconosciuta, nonché l'arresto del padre, quale membro della Chiesa di Dio Onnipotente, configurano le ipotesi delineate dall'art. 7 D.L.gs 251/2007. Pertanto la possibilità che la richiedente debba rinunciare ad una condotta di vita che la potrebbe esporre a persecuzione, va considerata quale serio indizio della fondatezza del timore della richiedente di subire effettivamente atti di persecuzione nel contesto di provenienza, per cui è sufficiente che le autorità competenti *«alla luce della situazione personale del richiedente, considerino ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel Paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione»* (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 5 settembre 2012, cause riunite C-71 e C-99/11, Bundesrepublik, Deutschland/Y.Z.).

Infine l'appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente (confermata in udienza dalla testimonianza resa _____ presidente della filiale italiana autorizzata a rappresentare in Italia The Church of Almighty God e attestante l'ingresso della ricorrente come membro nel marzo 2013 nella provincia di Gan Su), non riconosciuta dal governo cinese, è stata la causa di episodi persecutori che hanno riguardato sia la famiglia che la ricorrente stessa, costretta a vivere cinque anni nella clandestinità per non essere scoperta dalle autorità, soprattutto dopo l'arresto del padre.

Quanto dichiarato, peraltro, soddisfa il parametro della non contraddittorietà con la situazione del paese, quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali nonché da siti affidabili.

Nel rapporto Amnesty International si legge: *“A giugno, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione dei regolamenti sulle questioni religiose, destinata ad entrare in vigore il 1° febbraio 2018. Le disposizioni hanno decretato un ampio controllo dello stato su ogni aspetto della pratica religiosa e hanno esteso i poteri delle autorità a tutti i livelli di governo per monitorare, controllare e potenzialmente punire le pratiche religiose. Le norme riviste, che hanno enfatizzato la sicurezza nazionale con l'obiettivo di limitare “infiltrazioni ed estremismo”, potevano essere usate per sopprimere ulteriormente il diritto alla libertà di religione e di credo, specialmente per i buddisti tibetani, i musulmani uiguri e le chiese non riconosciute”*(<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/asia-e-pacifico/cina/>).

Episodi persecutori nei confronti dei membri di chiese non registrate risultano certamente frequenti. Nel maggio del 2017, ad esempio, le autorità hanno sottoposto a fermo ShaoZhumin, vescovo cattolico di una chiesa non riconosciuta a Wenzhou, nella provincia di Zhejiang. La chiesa di Shao aveva rifiutato di unirsi all'Associazione patriottica cattolica cinese, riconosciuta dallo Stato. Ancora nel 2017 le autorità della provincia di Yunnan hanno accusato più di una dozzina di cristiani di essere un pericolo per l'ordine pubblico. Ad ottobre almeno tre degli accusati sono stati condannati a quattro anni di reclusione. Uno degli avvocati ha dichiarato che gli arresti sono avvenuti poiché il gruppo non si è riunito nelle



chiese ufficialmente designate. (<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/china-and-tibet>).

“La Chiesa di Dio Onnipotente (CAG dall’inglese Church of Almighty God) conosciuta anche come Lampo da Levante, è stata una delle Chiese Familiari più perseguitate dal governo comunista cinese. Dalla sua fondazione nel 1991, la Chiesa di Dio Onnipotente ha continuato a dover sopportare repressione e persecuzione da parte del governo. Nel 1995, il PCC tira fuori accuse inventate come “frode in nome della religione” e “deificazione dei propri leader” per condannare la CAG come “un culto malvagio” e perseguitare i suoi membri. Stando a statistiche indicative, nei due brevi anni tra il 2011 e il 2013, il numero di cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente arrestati illegalmente, detenuti o condannati dal Partito comunista cinese arrivavano a 380.380 persone, di cui 43.640 soffrirono varie torture per ordine delle cosiddette “Kangaroo Courts”, tribunali o assemblee che ignorano la legge nel giudicare gli imputati”. (<https://www.peridirittiumani.com/2018/01/06/minoranze-cristiane-perseguitate-in-cina-il-caso-della-chiesa-di-dio-onnipotente/>).

“Ogni informazione sulla Chiesa di Dio Onnipotente (in cinese Quannengshen) è soggetta a incertezze, considerato il basso profilo che l’organizzazione mantiene. Le riunioni si svolgono in case private e i membri-non occultamente ma sulla base di istruzioni che compaiono sul sito web della Chiesa- sono invitati a dividere le congregazioni quando superano i cinquanta fedeli per non attirare l’attenzione sulle riunioni; tenere queste ultime comunque in “cellule” di non più di sette persone; non comunicare la propria identità neppure ai membri della stessa “cellula”, con cui vanno usati pseudonimi; non rivelare casualmente di essere un membro della Chiesa a sconosciuti; non parlare mai della Chiesa per telefono se non utilizzando una cabina telefonica. Queste precauzioni si spiegano con le persecuzioni cui la Chiesa è soggetta in Cina da parte del regime, e anche i membri cinesi che si sono trasferiti in altri paesi sono preoccupati di evitare ritorsioni contro i familiari che vivono ancora in Cina”. (www.censur.com/la-chiesa-di-dio-onnipotente-folgore-da-orient/).

Nel rapporto COI 2019 su Cina-Chiesa di Dio Onnipotente si legge: “Non esistono dati ufficiali circa le condanne a pena detentiva a carico di membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Le notizie reperite nel corso del periodo in cui si sono raccolte informazioni ai fini del presente rapporto COI sono relativamente frammentate. Il sito web cinese www.chinafxj.cn, lanciato a settembre 2017 dal Consiglio di Stato cinese, ha lo scopo di fornire informazioni ad ampio spettro sui culti maligni. Questa pagina del citato sito, in cinese, è costantemente aggiornata con notizie di condanne ex art. 300 del Codice penale, ossia per aver organizzato o partecipato a un culto con l’obiettivo di indebolire lo stato di diritto. Nel periodo di compilazione del presente rapporto COI, il sito segnala: una condanna a 3 anni e 6 mesi del 23 novembre 2018, quattro condanne a un massimo di due anni di reclusione emesse il 31 ottobre 2018, due condanne a quattro anni di reclusione datate 31 ottobre 2018, e una condanna a tre anni e sei mesi pronunciate l’11 ottobre 2018, tutte a carico di membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Tutte le condanne a pene detentive risultano accompagnate da pene pecuniarie. Secondo le notizie riportate dal sito di cui sopra, gli imputati avrebbero partecipato a o organizzato funzioni della Chiesa di Dio Onnipotente, detenuto materiale di propaganda (libri, CD, DVD ecc.) e sarebbero stati coinvolti in attività di proselitismo. L’agenzia di stampa ufficiale della Repubblica popolare cinese Xinhua riporta la notizia di un processo del 2018 a carico di quelli che vengono definiti dei “leaders” della Chiesa di Dio



Onnipotente nella provincia di Heilongjiang, nel nord est della Cina. Le uniche stime delle condanne sono veicolate dalla Chiesa stessa, ma non trovano ulteriori conferme. Secondo la Chiesa, 354 credenti sarebbero stati condannati in via definitiva a periodi di detenzione fino a 13 anni solo nel 2018”;

Sussiste, in altri termini, il rispetto del principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

Del resto la situazione di persecuzione dei cristiani in Cina è riconosciuta dalla stessa Commissione territoriale nella documentazione da essa reperita che attesta le repressioni, da parte delle autorità cinesi, di gruppi religiosi non registrati, ed in specie delle c.d. chiese domestiche cristiane, che si riuniscono in nuclei di poche persone per la preghiera e la lettura di testi sacri.

In effetti il Governo cinese non riconosce e non permette la libertà di professare qualsiasi religione che non sia iscritta e registrata presso i dipartimenti per gli affari religiosi (Bureau of Religious Affair). Tutti i luoghi di culto, anche le congregazioni e i templi sono obbligati a registrarsi. Tale registrazione non consiste solo in un atto formale (AA.VV., 1994 AA.VV., Procedura per la registrazione di luoghi per attività religiose), ma pone anche severi controlli sull'istituzionalizzazione e sulla pratica religiosa. Sei sono i requisiti necessari alla registrazione: la congregazione deve avere un luogo fisso; un nome fisso; ci devono essere i cittadini credenti che partecipano regolarmente alle attività religiose; è necessario avere un'organizzazione gestionale composta da cittadini credenti; ci devono essere delle persone che soddisfano i requisiti per condurre attività/servizi religiosi nel gruppo; occorre che i gruppi producano una propria fonte di reddito (Refworld, 2013). È richiesto che le attività religiose si adattino a criteri definiti quali evitare la politica e presentare le loro strutture organizzative al controllo dello Stato; ciò significa controllo sulla formazione e sulla nomina dei leader religiosi, così come il controllo sui contenuti del culto (Kipnis A. B., (2001) “The flourishing of religion in the post Mao China and the anthropological category of religion”, The Australian Journal of Anthropology, Vol. 12, Num. 1, pp. 32-46). In assenza di tale rilevazione, le organizzazioni religiose sono considerate illegali e dunque severamente perseguibili civilmente e penalmente. Si pensi infatti che ad agosto del 2015 sono state approvate delle modifiche all'articolo n. 300 del codice penale cinese che punisce chi partecipa e/o organizza culti.

Dunque le chiese domestiche costituiscono un movimento illegale, chiese non registrate, organizzate intorno a un numero di fedeli variabili, anche molto piccolo; in luoghi di culto eterogenei quali le proprie case. Sono spesso prive di sacerdoti e leader cui fare riferimento ma presentano un'organizzazione sociale strutturata in ruoli ben definiti (proselitismo, attività per funzioni, la lettura, il canto, tra le altre) (Refworld, 2013).

Dalla situazione del paese suesposta si evince, dunque, l'esistenza di una generale e preoccupante persecuzione nei confronti di chi appartiene a chiese non registrate e dunque non sottoposte al controllo del governo cinese, quale è la Chiesa di Dio Onnipotente, di cui la ricorrente fa parte. Peraltro, quanto sottolineato dalla Commissione Territoriale in merito alle difficoltà in cui la ricorrente avrebbe dovuto incorrere nell'uscita dal paese in quanto ricercata dalla polizia, non può essere condiviso, tenendo conto che al riguardo la ricorrente ha chiarito che era



iscritta nel registro degli indagati solo a livello locale e dell'alto tasso di corruzione registrato in Cina tra le forze di polizia stesse.

Poiché è accertato in Cina non solo la presenza di norme che vietano più o meno direttamente la libertà di professare e praticare una fede religiosa, norme già di per sé risolutive ai fini della concessione della protezione internazionale, ma anche che lo Stato mette in atto persecuzioni nei confronti di persone che professano una fede religiosa non autorizzata, per cui, considerata la concreta situazione della richiedente e la sua particolare condizione personale, appare fondato il timore che la stessa possa subire, a causa del suo credo religioso riconducibile, nel caso di specie, alla previsione dell'art. 8, lett. b), la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e, dunque, impossibilitata a vivere liberamente nel proprio Paese d'origine, senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica, la propria condizione personale. Senza contare che il timore manifestato dalla ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, è ulteriormente avvalorato dal fatto che la sua pubblica appartenenza alla comunità italiana della Chiesa di Dio Onnipotente potrebbe essere conosciuta dalle autorità cinesi, costituendo un serio indizio oltre che un rischio effettivo di subire persecuzioni in caso di rimpatrio.

Tenuto conto della regola di giudizio che consiste nella necessità di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza di una domanda di protezione internazionale (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio), si ritiene sussistano, pertanto, le condizioni per la concessione dello status di rifugiato.

In considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- riconosce a [omissis] lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, 21 febbraio 2020

la Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni

Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP d.ssa Simonetta Minotti

